

postaprevidenza valore

Fondo Pensione

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP)

Condizioni Generali di Contratto

(valido per i contratti sottoscritti dal 21 dicembre 2012)

Prima della sottoscrizione leggere attentamente
il Regolamento e la Nota Informativa.

postaprevidenza valore



800.316.181



infoclienti@postevita.it (per gli Aderenti)
infoprevidenza@postevita.it (per le Aziende)

Per informazioni:

Indice

Condizioni Generali di Contratto

Art. 1. Caratteristiche del contratto	PAG.	2
Art. 2. Prestazioni	PAG.	2
Art. 3. Premi.....	PAG.	2
Art. 4. Durata del contratto	PAG.	3
Art. 5. Proroga e disdetta.....	PAG.	3
Art. 6. Conclusione del contratto ed entrata in vigore.....	PAG.	3
Art. 7. Diritto di Revoca.....	PAG.	3
Art. 8. Diritto di recesso	PAG.	3
Art. 9. Scadenza del contratto	PAG.	4
Art. 10. Rivalutazione del capitale assicurato.....	PAG.	4
Art. 11. Capitale minimo garantito	PAG.	4
Art. 12. Riscatto	PAG.	4
Art. 13. Capitale in caso di decesso	PAG.	5
Art. 14. Trasferimento	PAG.	5
Art. 15. Determinazione e rivalutazione della rendita mensile.....	PAG.	5
Art. 16. Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione delle prestazioni - Modalità di pagamento delle prestazioni	PAG.	6
Art. 17. Tasse e imposte	PAG.	8
Art. 18. Foro competente.....	PAG.	8
Art. 19. Riferimento a norma di Legge.....	PAG.	8

Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione.....	PAG.	12
--	-------------	-----------

Postaprevidenza Valore Fondo Pensione

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP)

Condizioni Generali di Contratto

Art. 1 Caratteristiche del contratto

Postaprevidenza Valore - Fondo Pensione è una forma individuale pensionistica, attuata mediante un contratto di assicurazione sulla vita a premi ricorrenti che si propone di costituire un trattamento pensionistico complementare al sistema obbligatorio.

Poste Vita S.p.A. riconosce annualmente la rivalutazione della prestazione in base al risultato annuale della Gestione Separata denominata Posta Pensione, separata dalle altre attività di Poste Vita S.p.A.

Nella Gestione Separata Posta Pensione sono fatte confluire attività di ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche.

Il risultato annuale della Gestione Separata Posta Pensione è verificato da una Società di revisione abilitata a norma di legge.

La rivalutazione viene determinata nella misura e con le modalità descritte al successivo Art. 10.

Art. 2 Prestazioni

Il presente contratto è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell'Art.13 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare come definito all'Art. 9, Poste Vita S.p.A. si impegna a corrispondere all'Assicurato una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipate.

L'importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendo, con gli indici indicati nelle tabelle A, B, C, in funzione della tipologia di rendita scelta, il capitale assicurato rivalutato fino alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e dividendo l'importo per 12. Tale capitale è dato dalla somma dei singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fino al momento dell'evento, ciascuno diminuito dei costi (di cui al successivo Art. 3) e rivalutati secondo quanto previsto all'Art. 10. L'Assicurato può chiedere a Poste Vita S.p.A. la liquidazione della prestazione:

1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra:
 - a) rendita vitalizia, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
 - b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
 - c) rendita vitalizia certa, corrisposta per un periodo certo di 5 o 10 anni, sia in caso di vita che in caso di premorienza dell'Assicurato in tale periodo, successivamente vitalizia.
2. sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo, il 70% del capitale assicurato, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Assicurato risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Assicurato può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l'importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati assunti precedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Nel caso di mancata comunicazione dell'Assicurato, a scadenza, ai sensi dell'Art. 16, Poste Vita S.p.A. liquiderà il 100% del capitale sotto forma di rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata del tipo 1.a).

Art. 3 Premi

A fronte delle prestazioni, indicate all'articolo precedente, è prevista da parte dell'Assicurato la corresponsione di un piano di versamenti pagabili in rate annuali o mensili, fino alla data di accesso alle prestazioni.

Nella fase di accumulo è prevista anche la possibilità di contribuire con versamenti aggiuntivi. Ad ogni ricorrenza annuale l'Assicurato ha la facoltà di variare il piano di versamenti, sia nell'importo che nella periodicità. In ogni momento può sospenderli ed eventualmente riprenderli in seguito. I lavoratori dipendenti possono contribuire alla forma pensionistica complementare versando il flusso di TFR maturando.

In questo caso il versamento avviene per il tramite del datore di lavoro.

Coloro che al 28 aprile 1993 erano già iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR ad una quota dello stesso.

Ciascun premio è comprensivo di un costo pari a una percentuale del premio versato nella misura del 2,50%. Tale costo non si applica sui flussi derivanti da TFR, e sui contributi eventualmente versati dal Datore di lavoro. Tale costo non si applica inoltre sui versamenti aggiuntivi effettuati attraverso il reimpiego, avvenuto entro 90 giorni dalla data di liquidazione, delle somme derivanti da scadenza o riscatto di altre polizze in essere con Poste Vita S.p.A.

In aggiunta a quanto previsto nelle presenti condizioni contrattuali, l'Aderente potrà richiedere di effettuare i Versamenti Aggiuntivi anche on line, accedendo alla propria area riservata dal sito web www.postevita.it. Il Versamento Aggiuntivo nella modalità on line potrà essere effettuato per un importo non superiore a 5.000,00 € e potrà essere effettuato esclusivamente tramite addebito su Conto BancoPosta intestato all'Aderente.

Art. 4 Durata del contratto

La durata del contratto è inizialmente definita pari alla differenza tra l'età anagrafica dell'Assicurato alla decorrenza della polizza e l'età pensionabile in base al regime obbligatorio di appartenenza.

La durata effettiva sarà funzione del momento in cui l'Assicurato maturerà il diritto alla prestazione pensionistica complementare come definita al successivo Art. 9.

Eventuali modifiche legislative o di professione dell'Assicurato, incidenti sui requisiti per il conseguimento del diritto alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza possono comportare la rideterminazione della durata contrattuale.

Art. 5 Proroga e disdetta

Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare, ed in mancanza di alcuna comunicazione, la scadenza del contratto si intende tacitamente prorogata, anche non proseguendo il pagamento dei premi. Nel periodo di prolungamento, su richiesta, Poste Vita S.p.A. liquiderà le prestazioni previste.

Art. 6 Conclusione del contratto ed entrata in vigore

Il contratto è concluso nel momento in cui il Documento di Polizza, firmato da Poste Vita S.p.A., viene sottoscritto dall'Assicurato.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio, alle ore 24 del giorno indicato nel Documento di Polizza.

Art. 7 Diritto di Revoca

Il Contraente può revocare l'adesione in qualunque momento prima della conclusione del contratto.

La volontà di revoca deve essere comunicata a Poste Vita S.p.A. per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al seguente recapito:

**Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Operativa Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma**

A seguito di revoca, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo derivante dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di revoca attestata dal timbro postale di invio. Poste Vita S.p.A. è tenuta al rimborso del premio versato, al netto di eventuali imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

Art. 8 Diritto di recesso

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso e di versamento del premio.

La volontà di recedere deve essere comunicata a Poste Vita S.p.A. per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale devono essere allegati il Documento di Polizza e le eventuali appendici, indirizzata al seguente recapito:

**Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Operativa Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma**

A seguito di recesso, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo derivante dal Contratto a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio.

Poste Vita S.p.A. è tenuta al rimborso del premio versato, al netto di eventuali imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e relativa documentazione completa (richiesta scritta, Documento di Polizza ed eventuali appendici).

Art. 9 Scadenza del contratto

Il contratto scade quando l'Assicurato esercita il diritto alla prestazione pensionistica complementare.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare (salvo modifiche legislative nel corso della durata del contratto) si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Assicurato, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'Assicurato, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può decidere di proseguire volontariamente la contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile previsto dal regime obbligatorio di appartenenza (Prolungamento). Nel periodo di Prolungamento l'Assicurato ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche di cui all'Art. 2.

L'anzianità di iscrizione maturata dall'Assicurato presso altre forme pensionistiche complementari è riconosciuta, a tutti gli effetti, ai fini dell'anzianità maturata all'interno della forma pensionistica individuale.

L'Assicurato ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Art. 10 Rivalutazione del capitale assicurato

Il capitale assicurato verrà rivalutato, ad ogni 31 dicembre, in base al rendimento realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all'Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione nel mese di ottobre diminuito del rendimento trattenuto per Poste Vita S.p.A. pari a un punto percentuale assoluto. Il calcolo è effettuato in base al regime della capitalizzazione composta.

Il capitale assicurato, acquisito con i premi versati da meno di un anno, si rivaluta per la frazione d'anno che intercorre tra la data del pagamento e il 31 dicembre.

La singola rivalutazione dipenderà dall'effettivo risultato realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione in quell'anno, calcolato tenendo conto degli oneri gravanti sulla gestione come riportato nel Regolamento della Gestione Separata.

Nel caso di riscatto parziale, il capitale residuo rimasto in gestione e già rivalutato fino alla data del riscatto, verrà rivalutato pro-quota dalla data di effetto del riscatto fino alla ricorrenza annuale successiva.

Ai fini del calcolo della rivalutazione la data di pagamento di ciascun premio è quella risultante dalle rilevazioni ufficiali di Poste Vita S.p.A.

La rivalutazione annuale del capitale assicurato comporta l'adeguamento, a totale carico di Poste Vita S.p.A., della riserva matematica maturata alla data della rivalutazione.

Art. 11 Capitale minimo garantito

Il capitale assicurato rivalutato in caso di riscatto, di decesso o alla scadenza del contratto, quale risulterà in base alle rivalutazioni calcolate ad ogni ricorrenza annuale a norma del precedente articolo, non potrà essere inferiore alla somma di ciascun capitale assicurato acquisito con i premi versati, ricorrenti e aggiuntivi, capitalizzato al tasso annuo composto del 1,50% per il periodo che intercorre tra la data di pagamento di ciascun premio e la data dell'evento.

Art. 12 Riscatto

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto totale o parziale nei casi e con i vincoli previsti dal Decreto e descritti negli Artt. 12 e 13 del Regolamento di Postaprevidenza Valore.

Il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente la data della richiesta di riscatto, con le modalità indicate al precedente Art. 10.

Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all'Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta del riscatto e diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis.

L'Assicurato, sempre alle condizioni riportate precedentemente, ha il diritto di richiedere il riscatto anche limitatamente ad una parte del capitale maturato.

Il valore di riscatto parziale viene determinato secondo le medesime modalità del riscatto totale. In conseguenza del riscatto parziale il contratto rimarrà in vigore, alle medesime condizioni, per l'importo del capitale residuo.

Art. 13 Capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il contratto viene riscattato dai Beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Poste Vita S.p.A. pagherà il capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data del decesso, con le modalità indicate al precedente Art. 10.

Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all'Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di decesso, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis.

Art. 14 Trasferimento

L'Assicurato può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione a Postaprevidenza Valore.

L'Assicurato anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al precedente Art. 9.
- d) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare in caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del presente contratto. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione di Postaprevidenza Valore, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.

La somma oggetto del trasferimento sarà pari al capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente fino alla data di richiesta del trasferimento.

Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all'Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta di trasferimento, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis.

È consentito, altresì, il trasferimento nel presente contratto, dell'intera posizione assicurativa maturata in un fondo pensione o altra forma pensionistica individuale.

Per tutte le tipologie di trasferimento e riscatto sopra descritte il costo è sempre pari a zero.

La Compagnia accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento della posizione individuale con tempestività e comunque entro il massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta.

Art. 15 Determinazione e rivalutazione della rendita mensile

L'importo iniziale della rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata, erogata a seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, si ottiene convertendo l'importo del capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta della prestazione pensionistica, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale, con i coefficienti indicati nelle tabelle A, B o C, in funzione della tipologia di rendita scelta, e dividendo l'importo ottenuto per dodici.

Il capitale viene rivalutato dall'ultimo 31 dicembre fino alla data di richiesta delle prestazioni pensionistiche in base ad un tasso di rivalutazione determinato in base all'Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente tale data, diminuito del rendimento trattenuto per Poste Vita S.p.A. pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis.

I coefficienti di conversione in rendita sono differenziati secondo la tipologia di rendita prescelta e riportati nelle tabelle allegate alle presenti Condizioni Generali di Contratto secondo la seguente struttura:

- Rendita vitalizia immediata: TABELLA A a pag. 9;
- Rendita vitalizia certa per 5 anni e poi vitalizia: TABELLA B a pag.10;
- Rendita vitalizia certa per 10 anni e poi vitalizia: TABELLA C a pag. 11.

I coefficienti di conversione riportati nelle suddette tabelle, sono calcolati tenendo conto di una tavola di sopravvivenza "unisex", distinta per anno di nascita e per età raggiunta dall'assicurato al momento della prestazione pensionistica. In particolare, la tavola di sopravvivenza "unisex" è la tavola per generazioni IPS55U di fonte Ania (Comun. Prot. n. 389, 2012), che tiene opportunamente conto:

- della composizione in media per sesso degli assicurati della Compagnia,
- di un tasso tecnico di attualizzazione dell'1,5%, già riconosciuto in via anticipata alla data di accesso alle prestazioni in rendita,
- dei costi di gestione della rendita stessa pari allo 0,5% della rata di rendita.

Poste Vita S.p.A. si riserva il diritto di modificare la base demografica e la composizione per sesso utilizzate per il calcolo dei suddetti coefficienti di conversione in rendita a seguito di variazioni sia della probabilità di sopravvivenza che della composizione per sesso degli assicurati, osservate da rilevazioni statistiche di fonti ufficiali e/o dall'esperienza del Portafoglio polizze della Compagnia.

La modifica della base demografica avrà effetto su tutti i premi versati.

Tale modifica si rende possibile solo se:

- sono trascorsi almeno 3 anni dalla conclusione del contratto;
- non ci si trovi nei tre anni antecedenti l'erogazione della rendita;
- non sia già iniziata l'erogazione della rendita.

Poste Vita S.p.A. ha, inoltre, la facoltà di rivedere la misura del tasso tecnico utilizzato per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 in materia di tasso tecnico massimo da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita. La modifica della base tecnica finanziaria avrà effetto solo sui versamenti successivi all'entrata in vigore della modifica stessa.

Poste Vita S.p.A. comunicherà all'Assicurato l'eventuale modifica dei coefficienti di conversione in rendita e/o del tasso tecnico utilizzato per il calcolo, almeno 120 giorni prima della loro entrata in vigore, specificando gli effetti sulla prestazione assicurata, con apposita comunicazione oppure all'interno della informativa annuale. Nell'ipotesi di modifica di uno degli elementi descritti con effetti peggiorativi sulle prestazioni, l'Assicurato ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione.

Ad ogni ricorrenza annuale Poste Vita S.p.A. garantisce la rivalutazione della rendita annua. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base al disposto dell'Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione nel secondo mese antecedente quello della ricorrenza stessa, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, ulteriormente diminuito del tasso tecnico già riconosciuto in via anticipata nel calcolo della rata iniziale di rendita, pari a 1,50% e scontato per un anno.

Qualora la rivalutazione, come sopra determinata, risultasse negativa, la rendita rimane costante.

La rendita non è riscattabile durante il periodo di godimento.

Nel caso di opzione in una rendita reversibile, l'Aderente in un qualsiasi momento prima dell'accesso alla prestazione pensionistica può richiedere a Poste Vita S.p.A. di conoscere la misura del coefficiente di conversione corrispondente alla sua età, all'età della persona beneficiaria ed alla percentuale di reversibilità prescelta. Poste Vita S.p.A. fornirà tali valutazioni sulla base delle tariffe ufficiali, calcolate con le stesse basi demografiche, tassi tecnici e costi di gestione utilizzati per il calcolo delle tabelle A, B, C, in vigore in quel momento.

Art. 16 Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione delle prestazioni - Modalità di pagamento delle prestazioni

Relativamente alla liquidazione delle prestazioni previste dal contratto, l'Assicurato e/o i Beneficiari, a seconda dei casi, devono inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:

**Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Liquidazioni Vita
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma**

i documenti necessari per la verifica dell'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e l'individuazione degli aventi diritto.

In particolare, per riscuotere le somme dovute:

- **In caso di recesso** l'Assicurato deve inviare a Poste Vita S.p.A. (Ufficio Gestione Operativa Portafoglio) la richiesta firmata di pagamento corredata da:
 - a) originale di polizza;
 - b) eventuali appendici.

- **In caso di riscatto parziale/anticipazione delle prestazioni** l'Assicurato deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta firmata di pagamento corredata da:
 - a) copia dell'originale di polizza;
 - b) documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto parziale/anticipazione delle prestazioni;
 - c) dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato che attesti l'importo dei premi che ha intenzione di non portare in deduzione o di non aver dedotto nell'anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente;
 - d) decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta, nel caso di posizioni riferite a soggetti fiscalmente a carico minori di età.

- **In caso di riscatto totale** l'Assicurato deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta firmata di pagamento corredata da:
 - a) originale di polizza;
 - b) eventuali appendici;
 - c) documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto;
 - d) dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato che attesti l'importo dei premi che ha intenzione di non portare in deduzione o di non aver dedotto nell'anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente.

- **In caso di decesso** dell'Assicurato il contratto viene riscattato dai Beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero dagli eredi.
 Pertanto gli stessi devono inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) richiesta di pagamento firmata con il consenso all'utilizzo dei dati personali;
 - b) originale di polizza;
 - c) eventuali appendici;
 - d) certificato di morte dell'Assicurato;
 - e) atto di notorietà da cui risulti l'esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato.
 Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall'atto notorio dovrà risultare l'elenco di tutti i predetti eredi con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, dello stato civile e della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l'Assicurato e con l'esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla morte dell'Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione;
 - f) decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta, nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci;
 - g) per ogni avente diritto:
 - nel caso di persona fisica: copia di un documento identificativo e del codice fiscale;
 - nel caso di persona giuridica: Statuto, partita IVA e gli estremi identificativi del legale rappresentante.

- **A scadenza**, l'Assicurato, deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta firmata di pagamento corredata da:
 - a) originale di polizza;
 - b) eventuali appendici;
 - c) documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare.
 - d) dichiarazione che indichi l'opzione scelta e l'eventuale percentuale di liquidazione sotto forma di capitale.
 (In caso di mancata dichiarazione Poste Vita S.p.A. liquiderà il 100% della prestazione a scadenza sotto forma di rendita vitalizia mensile a favore dell'Assicurato).

Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento, delle diverse tipologie di prestazione previste dal Contratto, entro 30 giorni dal ricevimento presso la propria sede della completa documentazione sopraelencata.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. I pagamenti sono effettuati, tranne il caso di decesso dell'Assicurato per il quale è previsto esclusivamente l'as-

segno postale inviato presso l'Ufficio Postale indicato dagli aventi diritto, tramite accredito sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, assegno postale, o mediante bonifico su conto corrente bancario nazionale secondo le indicazioni del Contraente.

Art. 17 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al Contratto, in virtù del tipo di prestazione liquidata, sono a carico del Contraente/Assicurato o dei Beneficiari ed eventuali aventi diritto.

Art. 18 Foro competente

In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.

Art. 19 Riferimento a norme di Legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.

A) TABELLA UOMINI/DONNE

Coefficienti di conversione del capitale in rendita per 1.000,00 Euro di capitale assicurato a scadenza

Età alla pensione	nati sino al 1927	dal 1928 al 1939	dal 1940 al 1948	dal 1949 al 1960	dal 1961 al 1970	dopo il 1970
50	36,651	35,917	35,219	34,5560	33,925	33,323
51	37,424	36,651	35,917	35,2190	34,556	33,925
52	38,238	37,424	36,651	35,9170	35,219	34,556
53	39,099	38,238	37,424	36,6510	35,917	35,219
54	40,009	39,099	38,238	37,4240	36,651	35,917
55	40,974	40,009	39,099	38,2380	37,424	36,651
56	41,998	40,974	40,009	39,0990	38,238	37,424
57	43,086	41,998	40,974	40,0090	39,099	38,238
58	44,242	43,086	41,998	40,9740	40,009	39,099
59	45,470	44,242	43,086	41,9980	40,974	40,009
60	46,776	45,470	44,242	43,0860	41,998	40,974
61	48,166	46,776	45,470	44,2420	43,086	41,998
62	49,649	48,166	46,776	45,4700	44,242	43,086
63	51,230	49,649	48,166	46,7760	45,470	44,242
64	52,924	51,230	49,649	48,1660	46,776	45,470
65	54,740	52,924	51,230	49,6490	48,166	46,776
66	56,691	54,740	52,924	51,2300	49,649	48,166
67	58,788	56,691	54,740	52,9240	51,230	49,649
68	61,046	58,788	56,691	54,7400	52,924	51,230
69	63,483	61,046	58,788	56,6910	54,740	52,924
70	66,130	63,483	61,046	58,7880	56,691	54,740
71	69,017	66,130	63,483	61,0460	58,788	56,691
72	72,170	69,017	66,130	63,4830	61,046	58,788
73	75,620	72,170	69,017	66,1300	63,483	61,046
74	79,385	75,620	72,170	69,0170	66,130	63,483
75	83,487	79,385	75,620	72,1700	69,017	66,130

L'importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all'età (*) raggiunta dall'Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.

Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base all'anno di nascita ed all'età raggiunta dall'Assicurato.

(*) L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi..

B) TABELLA UOMINI/DONNE

**Coefficienti di conversione in rendita certa i primi 5 anni e poi vitalizia
per 1.000,00 Euro di capitale liquidabile alla scadenza del piano**

Età	nati sino al 1927	dal 1928 al 1939	dal 1940 al 1948	dal 1949 al 1960	dal 1961 al 1970	dopo il 1970
50	36,6250	35,8940	35,1990	34,5380	33,9080	33,3090
51	37,3940	36,6250	35,8940	35,1990	34,5380	33,9080
52	38,2050	37,3940	36,6250	35,8940	35,1990	34,5380
53	39,0620	38,2050	37,3940	36,6250	35,8940	35,1990
54	39,9670	39,0620	38,2050	37,3940	36,6250	35,8940
55	40,9260	39,9670	39,0620	38,2050	37,3940	36,6250
56	41,9420	40,9260	39,9670	39,0620	38,2050	37,3940
57	43,0210	41,9420	40,9260	39,9670	39,0620	38,2050
58	44,1650	43,0210	41,9420	40,9260	39,9670	39,0620
59	45,3790	44,1650	43,0210	41,9420	40,9260	39,9670
60	46,6680	45,3790	44,1650	43,0210	41,9420	40,9260
61	48,0380	46,6680	45,3790	44,1650	43,0210	41,9420
62	49,4980	48,0380	46,6680	45,3790	44,1650	43,0210
63	51,0510	49,4980	48,0380	46,6680	45,3790	44,1650
64	52,7100	51,0510	49,4980	48,0380	46,6680	45,3790
65	54,4860	52,7100	51,0510	49,4980	48,0380	46,6680
66	56,3870	54,4860	52,7100	51,0510	49,4980	48,0380
67	58,4260	56,3870	54,4860	52,7100	51,0510	49,4980
68	60,6160	58,4260	56,3870	54,4860	52,7100	51,0510
69	62,9700	60,6160	58,4260	56,3870	54,4860	52,7100
70	65,5140	62,9700	60,6160	58,4260	56,3870	54,4860
71	68,2660	65,5140	62,9700	60,6160	58,4260	56,3870
72	71,2400	68,2660	65,5140	62,9700	60,6160	58,4260
73	74,4520	71,2400	68,2660	65,5140	62,9700	60,6160
74	77,9090	74,4520	71,2400	68,2660	65,5140	62,9700
75	81,6180	77,9090	74,4520	71,2400	68,2660	65,5140

L'importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all'età (*) raggiunta dall'Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.

Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base all'anno di nascita ed all'età raggiunta dall'Assicurato.

(*) L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

C) TABELLA UOMINI/DONNE

Coefficienti di conversione in rendita certa i primi 10 anni e poi vitalizia per 1.000,00 Euro di capitale liquidabile alla scadenza del piano

Età	nati sino al 1927	dal 1928 al 1939	dal 1940 al 1948	dal 1949 al 1960	dal 1961 al 1970	dopo il 1970
50	36,5380	35,8170	35,1310	34,4770	33,8540	33,2600
51	37,2960	36,5380	35,8170	35,1310	34,4770	33,8540
52	38,0940	37,2960	36,5380	35,8170	35,1310	34,4770
53	38,9340	38,0940	37,2960	36,5380	35,8170	35,1310
54	39,8200	38,9340	38,0940	37,2960	36,5380	35,8170
55	40,7550	39,8200	38,9340	38,0940	37,2960	36,5380
56	41,7420	40,7550	39,8200	38,9340	38,0940	37,2960
57	42,7860	41,7420	40,7550	39,8200	38,9340	38,0940
58	43,8890	42,7860	41,7420	40,7550	39,8200	38,9340
59	45,0540	43,8890	42,7860	41,7420	40,7550	39,8200
60	46,2850	45,0540	43,8890	42,7860	41,7420	40,7550
61	47,5880	46,2850	45,0540	43,8890	42,7860	41,7420
62	48,9670	47,5880	46,2850	45,0540	43,8890	42,7860
63	50,4260	48,9670	47,5880	46,2850	45,0540	43,8890
64	51,9740	50,4260	48,9670	47,5880	46,2850	45,0540
65	53,6160	51,9740	50,4260	48,9670	47,5880	46,2850
66	55,3540	53,6160	51,9740	50,4260	48,9670	47,5880
67	57,1930	55,3540	53,6160	51,9740	50,4260	48,9670
68	59,1350	57,1930	55,3540	53,6160	51,9740	50,4260
69	61,1810	59,1350	57,1930	55,3540	53,6160	51,9740
70	63,3390	61,1810	59,1350	57,1930	55,3540	53,6160
71	65,6100	63,3390	61,1810	59,1350	57,1930	55,3540
72	67,9890	65,6100	63,3390	61,1810	59,1350	57,1930
73	70,4710	67,9890	65,6100	63,3390	61,1810	59,1350
74	73,0390	70,4710	67,9890	65,6100	63,3390	61,1810
75	75,6760	73,0390	70,4710	67,9890	65,6100	63,3390

L'importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all'età (*) raggiunta dall'Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.

Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base all'anno di nascita ed all'età raggiunta dall'Assicurato.

(*) L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione

Art. 1 Gestione Separata Posta Pensione

1.1) Denominazione della Gestione Separata e valuta di denominazione

Poste Vita S.p.A. gestisce un portafoglio di investimenti in maniera distinta dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione. Tale portafoglio di investimenti, denominato Posta Pensione, rientra nella definizione di Gestione Separata ai sensi del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito Regolamento ISVAP). Posta Pensione genera un rendimento in base al quale si rivalutano le prestazioni dei contratti assicurativi ad essa collegati.

La Gestione Separata Posta Pensione è costituita quale "patrimonio autonomo e separato" ai sensi del provvedimento ISVAP n. 2472 del 10 novembre 2006, ed in conformità al D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (recante la "Disciplina delle forme pensionistiche complementari").

Ai sensi dell'Art. 5, comma 1 del Regolamento ISVAP, il presente Regolamento della Gestione Separata è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia ed è stato trasmesso all'ISVAP in conformità a quanto previsto dall'Art. 5, comma 3 del citato Regolamento ISVAP. Il Regolamento di Posta Pensione è stato inoltre oggetto di comunicazione alla COVIP ai sensi dell'Art. 13 del D.lgs. n. 252/2005, in quanto parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.

La Gestione Separata Posta Pensione è denominata in Euro.

1.2) Obiettivi e politiche di investimento

La Gestione Separata Posta Pensione investe in categorie di attività ammesse dalla vigente normativa assicurativa e dalla normativa previdenziale applicabile ai "Piani Individuali Pensionistici assicurativi", così come definiti dall'Art. 2 del Regolamento ISVAP.

In particolare, la gestione degli attivi è volta ad assicurare la parità di trattamento di tutti gli Assicurati attraverso politiche di investimento e di disinvestimento delle risorse disponibili, idonee a garantire una equa partecipazione ai risultati finanziari. Con riferimento ai limiti attribuibili all'operatività che ciascun Contraente può realizzare sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione, si rimanda alle norme generali applicabili a tali forme previdenziali ed a quanto stabilito in relazione ai diritti al riscatto e al trasferimento della posizione maturata di cui alle Condizioni Generali di Contratto ed al diritto alle anticipazioni di cui al Regolamento del Piano Individuale Pensionistico collegato alla Gestione Separata Posta Pensione.

In relazione a tale contesto normativo, la Gestione Separata Posta Pensione investe avendo riguardo agli obiettivi di diversificazione degli investimenti, alla efficiente gestione del portafoglio, alla diversificazione dei rischi anche di controparte, al contenimento dei costi di transazione, ed alla gestione e funzionamento del Fondo.

Tipologie, limiti qualitativi e quantitativi degli investimenti della Gestione Separata

Le scelte di investimento vengono effettuate sulla base di previsioni sulla evoluzione dei rendimenti delle possibili classi di attivi investibili (secondo i limiti del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011), nonché sulla base dell'analisi del rischio degli investimenti, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.

Essa è costituita principalmente da:

A. Titoli di debito ed altri valori assimilabili e prestiti fruttiferi per un valore non inferiore all' 85% del portafoglio, prevalentemente Investment Grade e di Emittenti appartenenti ai paesi dell'area OCSE. La quota dei titoli di debito ed altri valori assimilabili, dello Stato Italiano e di Stati dell'area Euro, emessi da organismi governativi e sopranazionali, non potrà essere comunque inferiore al 65% del totale del portafoglio.

B. Gli attivi diversi dagli strumenti a reddito fisso vengono selezionati in base al potenziale contributo alla performance del portafoglio, sempre nel rispetto dei seguenti limiti percentuali sul portafoglio totale:

- un limite massimo del 15% in OICR armonizzati;
- non più del 5% in OICR aperti non armonizzati che non investono prevalentemente nel comparto obbligazionario, ivi compresi i fondi mobiliari ed immobiliari speculativi e quelli chiusi e riservati;
- non più del 5% in titoli di capitale quotati in Euro e in valuta.

Nel caso in cui tali limiti dovessero essere superati per ragioni indipendenti dalla volontà della Compagnia - per esempio a causa di variazioni strutturali del portafoglio di strumenti finanziari in cui sono investite le risorse della Gestione Separata - verranno poste in essere le opportune misure di riequilibrio della composizione della Gestione Separata, compatibilmente con le condizioni di mercato e tenendo conto dell'interesse dei clienti.

Limiti d'investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27/05/2008 per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse.

La Compagnia, per assicurare ai Contraenti una tutela da potenziali situazioni di conflitto di interesse ha posto in atto idonee procedure per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse (derivanti, oltre che da rapporti di gruppo, anche da rapporti di affari propri o di parti correlate). Ha inoltre emanato specifiche linee guida per i gestori di Posta Pensione in ordine alle modalità di esecuzione dei loro mandati. Più specificamente, viene svolto un monitoraggio volto alla verifica del rispetto dei limiti e delle istruzioni impartite al gestore che prevedono, tra l'altro, lo specifico divieto di acquisto di fondi OICR armonizzati per i quali Bancoposta Fondi S.p.A. SGR svolge attività di collocamento o gestione nel rispetto delle disposizioni previste dal Testo Unico della Finanza (D.lgs. n. 58/1998).

Ad integrazione delle regole di comportamento previste dal cennato contesto normativo, si inseriscono ulteriori presidi posti dalla Compagnia nella definizione delle linee guida d'investimento imposte al gestore selezionato. Tali criteri:

- consentono e orientano le scelte d'investimento verso tipologie di attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche ai sensi del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e consentiti dalla vigente normativa previdenziale;
- escludono taluni attivi che, pur ammessi, sono caratterizzati da minore liquidità o redditività, anche prospettica;
- escludono taluni attivi che, pur ammessi, sono caratterizzati da una maggiore rischiosità in termini di recupero dell'investimento;
- limitano la concentrazione degli investimenti nei confronti di un medesimo istituto emittente;
- impongono di effettuare operazioni nell'interesse dei Contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse, a tal proposito si rimanda anche a quanto detto in riferimento agli obiettivi e alle politiche d'investimento;
- vietano di effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi;
- impongono di operare al fine di contenere i costi a carico dei Contraenti ed ottenere i migliori risultati possibili anche in relazione agli obiettivi assicurativi.

La Compagnia, infine, allo scopo di evitare di avvantaggiare una Gestione Separata a danno di un'altra ha realizzato l'assoluta separatezza contabile e gestionale dei flussi, distinguendoli sulla base della loro origine.

Impiego di strumenti finanziari derivati

L'investimento in strumenti finanziari derivati potrà avvenire nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dalla normativa vigente, purché detto investimento non alteri i profili di rischio, le caratteristiche della Gestione Separata, anche in riferimento ai limiti di investimento già menzionati, e preservi la solvibilità della Compagnia. In particolare potranno essere effettuate operazioni di copertura dai rischi finanziari ma anche volte a raggiungere determinati obiettivi di investimento in modo più agevole o economico rispetto a quanto sia possibile operando sugli attivi sottostanti.

L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è comunque coerente con i principi di sana e prudente gestione.

1.3) Tipologie di polizze e segmenti di clientela cui è dedicata la Gestione Separata

La Gestione Separata Posta Pensione è esclusivamente destinata a raccogliere le adesioni di clientela retail.

1.4) Attività incluse nella Gestione Separata e Riserve Matematiche

Il valore complessivo delle attività presenti nella Gestione Separata Posta Pensione non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche di cui all'Art. 30 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati al rendimento della Gestione Separata stessa.

1.5) Oneri gravanti sulla Gestione Separata Posta Pensione

Il risultato finanziario della Gestione Separata, come meglio specificato nel successivo Art. 3, è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscale e al netto delle spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, degli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e del contributo

di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge. Gravano altresì sulla Gestione Separata, salvo diversa decisione della Compagnia, le spese relative al compenso del Responsabile del Piano Individuale Pensionistico. Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della Gestione Separata Posta Pensione non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale. Non sono previste altre forme di prelievo sul risultato della Gestione Separata Posta Pensione, in qualsiasi modo effettuate.

1.6) Proventi riconducibili al patrimonio della gestione

Ai fini della determinazione del tasso di rendimento della Gestione Separata, come meglio descritto nel paragrafo successivo, gli utili realizzati comprendono anche eventuali proventi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

1.7) Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione e Condizioni Generali di Contratto

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.

Art. 2 Periodo di osservazione

Ai fini della decorrenza dei termini per gli adempimenti connessi alle comunicazioni nei confronti dell'Autorità di Vigilanza di cui all'Art.14 del Regolamento ISVAP ("Comunicazioni all'ISVAP") e alla pubblicità della Gestione Separata di cui all'Art.12 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 ("Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet"), il periodo di osservazione della Gestione Separata Posta Pensione è annuale, con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3 Determinazione del rendimento

Il rendimento della Gestione Separata è calcolato alla fine di ciascun mese, in riferimento al periodo di dodici mesi concluso al termine del mese precedente. Ai fini del presente paragrafo, ogni periodo di dodici mesi così definito, viene indicato come "periodo di calcolo del rendimento". In altre parole, ad ogni periodo di osservazione, corrispondono dodici periodi di calcolo del rendimento.

Tale tasso medio è determinato rapportando il risultato finanziario di Posta Pensione alla giacenza media delle attività della Gestione Separata. Il risultato finanziario è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di calcolo del rendimento nonché gli oneri di cui all'Art. 1.5). Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di calcolo del rendimento e sono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata di cui all'Art. 12 del Regolamento ISVAP. Il valore di iscrizione di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il valore di iscrizione di un'attività già di proprietà dell'impresa è pari al valore di mercato all'atto di iscrizione nella gestione.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di calcolo del rendimento dei:

- depositi in numerario presso Poste Italiane S.p.A. e gli Istituti di Credito;
- degli investimenti;
- di ogni altra attività della Gestione Separata consentita ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento ISVAP.

La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

La giacenza media nel periodo di calcolo del rendimento degli investimenti e delle altre attività è determinata ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento ISVAP.

Art. 4 Certificazione della Gestione Separata Posta Pensione da parte della società di revisione legale

La Gestione Separata Posta Pensione è annualmente sottoposta a verifica da parte di una società di revisione legale iscritta all'albo di cui all'Art.161 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza di Posta Pensione al presente Regolamento, ai sensi dell'Art. 11 del Regolamento ISVAP n. 38.

La società di revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- la consistenza delle attività assegnate nel corso del periodo di osservazione alla Gestione Separata nonché la disponibilità, la tipologia e la conformità della attività iscritte nel prospetto della composizione della Gestione Separata;
- la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata nel periodo di osservazione;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso di rendimento relativo al periodo di osservazione.

- ne, nonché degli ulteriori tassi di rendimento calcolati durante il periodo di osservazione;
- l'adeguatezza dell'ammontare delle attività assegnate alla Gestione Separata Posta Pensione alla fine del periodo di osservazione rispetto all'importo delle corrispondenti Riserve Matematiche determinato alla stessa data;
 - la conformità del rendiconto riepilogativo e del prospetto della composizione della Gestione Separata Posta Pensione alle disposizioni di cui all'Art.13 del Regolamento ISVAP.

Art. 5 Modifiche unilaterali al presente Regolamento

Poste Vita S.p.A. si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione e in caso di significative modifiche ai criteri gestionali, con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.

Art. 6 Operazioni straordinarie

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di procedere alla scissione di Posta Pensione in più gestioni ovvero alla sua fusione con altre Gestioni Separate, nei limiti e con le modalità previste dagli Artt. 34 e 35 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, quando queste operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei Contraenti. In tali ipotesi, la Compagnia invierà a ciascun Contraente una comunicazione preventiva che illustri le caratteristiche dell'operazione e la data di effetto della stessa, ferma restando la possibilità per i Contraenti di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare istituita presso l'impresa o presso terzi, come previsto nelle Condizioni Generali di Contratto.



Poste Vita S.p.A. • 00144, Roma (RM), Piazzale Konrad Adenauer, 3 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • www.postevita.it
• Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 29149/2000, REA n. 934547
• Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043
• Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.

